



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 20/09/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Società Coop. Estense.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO

La ditta CoopEstense s.c.a.r.l. con sede in Modena al Viale Virgilio n. 20, P.IVA. 00162660369, mediante nota acquisita al prot.prov.le n° 50956/A del 04.08.2011 ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'impianto di cui all'oggetto.

Descrizione dell'intervento

Nella documentazione tecnica allegata all'istanza, il progettista afferma che l'area oggetto di intervento, posta a 40-45 m sul livello del mare, interessa parte della superficie a parcheggio del Complesso Commerciale "Mongolfiera" (complesso già esistente e sottoposto a procedure ex L.R. 11/2001, di competenza Regionale, conclusesi favorevolmente con Determinazione Dirigenziale n° 543 del 22.11.2006). Più precisamente, le pensiline in carpenteria metallica per l'installazione di 8175 pannelli fotovoltaici, saranno ubicate su 27 file di posti auto antistanti il Centro Commerciale; in tal modo sarà possibile ombreggiare circa 20.266,00 mq di superficie a parcheggio. I moduli saranno installati con un'inclinazione di 12,0° ed un orientamento di 13° sud.

La struttura in carpenteria metallica zincata a caldo sarà costituita da moduli delle dimensioni di 7,5x11,00 mt. ed avrà un'altezza massima (comprensiva dei pannelli fotovoltaici e degli elementi triangolari per l'ancoraggio degli stessi) pari a 4,20 mt.

Per la sua posa in opera saranno effettuati scavi a sezione obbligata per la realizzazione dei plinti di fondazione, previa demolizione della pavimentazione esistente in elementi autobloccanti, dei cordoli e delle torri faro poste attualmente sull'area a parcheggio per l'illuminazione della stessa.

Le suddescritte pensiline, verranno completate con canalette metalliche porta cavi per l'illuminazione ed i cavi di cablaggio dell'impianto fotovoltaico.

Quadro di riferimento programmatico

Nello SIA il proponente individua la coerenza del progetto proposto con gli strumenti programmatici applicabili allo stesso. Di seguito se ne riporta la descrizione.

P.U.T.T. (Piano Urbanistico Tematico Paesaggio)

A tal fine, il proponente dichiara che l'area oggetto di intervento ricade nelle aree classificate quale ambito territoriale esteso (A.T.E.) di tipo "E", cioè come territorio a "valore normale".

Il P.U.T.T./P per le aree ricadenti in A.T.E. di tipo "E" individua la seguente classificazione: "aree aventi un valore normale, laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico".

P.R.G. (Piano regolatore Generale)

L'area oggetto dell'intervento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensiline in carpenteria metallica a copertura di parte dell'area a parcheggio del Complesso Commerciale "Mongolfiera" ricade nel territorio del Comune di Taranto, in località "Torre Rossa" - quartiere S.Paolo, situata tra la Strada Provinciale n. 77 e la Strada Provinciale n. 174, ed in base al vigente strumento urbanistico risulta tipizzata come Zona Territoriale Omogenea "B 1.7" di tipo B, destinata ad "Attrezzature di interesse collettivo - distribuzione commerciale". Il proponente afferma, altresì, che le direttive dello strumento urbanistico generale vigente trattandosi di pertinenza di un edificio già concessionato.

Aree Protette, parchi e riserve naturali

L'area di intervento non ricade all'interno della perimetrazione delle Zona di Protezione Speciale Z.P.S., cioè non è classificata come territorio idoneo per estensione e per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli selvatici e degli habitat in cui essi vivono.

L'area di intervento non ricade all'interno della perimetrazione delle aree SIC., ma è limitrofa al sito individuato con codice IT 9130002 - "Masseria Torre Bianca"

P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

A tal proposito, il progettista afferma che il Piano di che trattasi, adottato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 123/2010, all'art. 5.3, individua alla lettera "m" le aree in cui è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica: "nelle zone agricole qualificate di particolare pregio.....; nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e zone di protezione speciale - ZPS e Parco Terra delle Gravine); nelle zone protette nazionali istituite ai sensi della Legge 06 dicembre 1991 n. 394; nelle aree protette regionali istituite ai sensi della Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19; nelle oasi istituite ai sensi della Legge Regionale 13 agosto 1998 n. 27; nelle zone umide tutelate a livello internazionale...".

In seguito a ciò, il proponente afferma che l'intervento è compatibile con il Piano stesso in quanto l'area ove sorgeranno le pensiline non rientra in quelle succitate.

Descrizione degli impatti

Il proponente, nella relazione relativa alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., individua i possibili impatti generati dall'intervento de quo, rappresentando quanto sinteticamente riportato:

Impatto sull'atmosfera

Il progettista afferma, a tal proposito, che l'impianto fotovoltaico non causa inquinamento ambientale in quanto:

- chimicamente non produce emissioni, residui o scorie;
- non produce rumori;
- non richiede organi in movimento o circolazione di fluidi in pressione.

Impatto sull'ambiente idrico

Circa l'impatto sull'ambiente idrico il proponente afferma che l'intera area del Centro Commerciale, è completamente urbanizzata pertanto l'intervento non influenzerà l'ambiente idrico. Il proponente precisa, a tal proposito, che in fase di realizzazione del programma costruttivo il regime di scorrimento delle acque meteoriche superficiali potrà subire delle minime modificazioni a causa delle opere per la realizzazione degli scavi relativi alla realizzazione delle fondazioni della carpenteria metallica delle pensiline a sostegno dei pannelli fotovoltaici.

Sarà prestata la massima attenzione a che pietre e/o terreno e/o materiale di qualsivoglia tipologia in fase di scavo non confluisca nelle tubazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Il proponente conclude la sua disamina affermando che l'intervento non prevede la realizzazione di

pozzi di emungimento per la captazione ed il prelievo delle acque sotterranee e pertanto non costituisce un impatto significativo sulla componente acque sotterranee in termini di utilizzo di risorse.

Impatto su suolo e sottosuolo

Circa tale aspetto il proponente afferma che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non determina modifiche sulla geomorfologia dell'area interessata.

L'impatto che la componente ambientale "suolo" subisce a seguito dell'intervento viene giudicata dal progettista non rilevante, in quanto le opere inerenti la realizzazione della struttura non prevedono eccessivi movimenti di terra.

Le pensiline previste in sede di progettazione occupano un'area che, dal punto di vista orografico, non è interessata da crinali o versanti e pertanto non incideranno negativamente sulla "lettura d'insieme" del contesto paesaggistico in cui l'intervento si colloca, soprattutto in relazione alla percezione visiva della conformazione geomorfologica dei luoghi.

L'impatto globale dell'intervento è trascurabile anche sull'attuale assetto idrogeologico, sia in considerazione della entità degli scavi previsti che, soprattutto, in considerazione dell'assenza di particolari condizioni di rischio di dissesto idrogeologico in atto e/o potenziale.

Per lo smaltimento di eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo si provvederà al trasferimento in apposite discariche pubbliche.

Impatto sulla vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

A tal fine, viene dichiarato che la realizzazione delle pensiline per l'alloggiamento dei pannelli fotovoltaici su di una porzione di area, che attualmente si presenta completamente urbanizzata e sistemata con piazzali destinati al parcheggio delle auto, non determina alcuna perdita dal punto di vista trofico e riproduttivo per le specie selvatiche, né vegetazionali presenti nell'ambito territoriale oggetto di intervento. La realizzazione, inoltre, non interferisce con la vicina area non edificata. Circa l'ecosistema, il proponente ritiene che l'intervento in progetto non produce la scomparsa delle specie vegetali e/o animali attualmente presenti nell'ambito esteso di riferimento. Lo stesso non realizza interruzioni di fasce ad alta valenza ecologica esistenti, né concorre a variazioni significative delle popolazioni attualmente presenti nell'ambito, né determina l'arrivo in loco di specie non autoctone che potrebbero modificare sostanzialmente gli attuali equilibri ecologici presenti nelle aree interessate.

Impatto sulla salute pubblica

A tal fine il proponente afferma che l'opera in progetto, in considerazione della sua natura, non produrrà impatti diretti e/o indiretti. L'impianto è stato progettato in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e comporterà la realizzazione di:

impianti elettrici a norma;

impianto di illuminazione realizzato con materiale omologato a norme GEI;

rete di illuminazione di sicurezza;

impianto di terra/EPQ conforme alle norme CEI 64-8;

impianto contro i rischi delle fulminazioni dirette secondo la norma GEI 81-1 fascicolo 2697;

Impatti derivanti da inquinamento elettromagnetico

Il progettista conclude il suo studio dedicato affermando che il valore indicato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 di 3 mT non si raggiunge a distanza maggiore di 2.6 m dalle cabine di nuova realizzazione.

Il cavo sarà posato all'interno della struttura che andrà a minimizzare ulteriormente i valori di induzione magnetica. Il proponente dichiara inoltre che le cabine di trasformazione bt/MT dell'impianto fotovoltaico daranno contributi in termini di campo elettrico e di induzione magnetica che nei riguardi delle abitazioni più prossime risulteranno al di sotto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Impatti sul paesaggio

A tal proposito, il proponente dichiara che l'area di intervento, come già evidenziato in precedenza, non presenta caratteristiche di particolare pregio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Inoltre, l'impatto visivo generato da tale opera è ridotto dall'ampia sistemazione dell'area a verde già esistente, prevalentemente lungo i confini di proprietà.

Ad ogni buon conto, in fase di progettazione e realizzazione del complesso commerciale "Mongolfiera" il proponente ha previsto la sistemazione a verde dell'area con piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone ad alto fusto.

Impatto generato da rumore e vibrazioni

Circa questo aspetto, il proponente afferma che con la realizzazione dell'impianto le fonti di rumore saranno determinate dalla sola fase di cantierizzazione.

In tale fase al fine di controllare l'effetto di disturbo dovuto dalle lavorazioni durante la fase di cantiere, le varie attività saranno programmate nel dettaglio in modo tale da minimizzare così gli impatti, con particolare riferimento a:

stoccaggio dei materiali in uso; movimentazione dei materiali; tipologia delle lavorazioni;

In fase di esercizio dell'impianto, invece, non si avrà alcun aumento del rumore prodotto.

Impatti derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

L'impianto non genera impatti di questo tipo.

Procedimento istruttorio

La Ditta COOP ESTENSE s.c.a.r.l., con nota acquisita al prot. prov. le 50956/A del 04.08.2011, presentava istanza nell'ambito delle procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un impianto fotovoltaico della potenza di 1.962,00 kWp da ubicarsi su pensiline a copertura di parcheggi presso il proprio Centro Commerciale Mongolfiera sito in Taranto al quartiere Paolo VI. All'istanza medesima, il proponente allegava documentazione tecnico-amministrativa fra cui l'asseverazione ex DPCM 27.12.1988, resa ai sensi del DPR 445/2000.

Successivamente, il proponente provvedeva agli adempimenti ex art. 20 co.2 del D.lgs 152/2006, pubblicando all'Albo Pretorio del Comune di Taranto e sul B.U.R.P. n°126 dell'11.08.2011 l'avviso di avvenuto deposito.

Con nota prot. prov. le n° 53702/P del 25.08.2011, l'ufficio procedente richiedeva il parere di competenza al Comune di Taranto ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. Si richiedeva, altresì, al Comune medesimo di fornire la relata di pubblicazione al proprio Albo Pretorio con indicazione delle eventuali osservazioni pervenute.

In seguito, il Comune di Taranto con nota prot. 134983 del 14.08.2011, acquisita al prot. prov. le n° 59239/A del 19.09.2011, trasmetteva il proprio parere favorevole che qui si intende richiamato e trascritto.

Con separata nota prot. 143783 del 29.09.2011 acquisita al prot. prov. le n° 63151/A del 03.10.2011 il medesimo Comune, trasmetteva la relata di pubblicazione all'Albo pretorio, assicurando l'espletamento di tale procedura dal 05 Agosto al 19 Settembre 2011, senza che fossero state presentate osservazioni in merito.

Per quanto sopra esposto,

Rilevato che il sito rientra in area non idonea ai sensi del R.R. 24/2010;

Considerato il parere favorevole rilasciato dal Comune interessato;

Considerato l'avvenuto espletamento delle procedure di pubblicazione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, sul BURP n. 126 dell' 11.08.2011 e all'Albo pretorio del Comune, e che avverso tale avviso, allo stato, non risultano pervenute né opposizioni, né osservazioni come attestato dal Comune medesimo;

alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione degli impatti e dell'impianto fatta dal proponente, si sottopone quanto sopra esposto alle determinazioni del Dirigente del Settore, al fine dell'adozione del provvedimento consequenziale.

Il Funzionario Tecnico
Ing. Emiliano Morrone

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Vista ed esaminata tutta la documentazione in atti;

Visti i pareri degli Enti coinvolti

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

Rilevato che il sito rientra in area non idonea ai sensi del R.R. 24/2010

Considerato che, tuttavia, tale previsione di inidoneità, come chiarito dalla giurisprudenza, non opera quale divieto di localizzazione, ma comporta l'espletamento di un'istruttoria tecnica "in ordine alla compatibilità, in concreto, del progetto con le caratteristiche del sito" (Ordinanza Consiglio di Stato n° 4254/2011; in termini sentenza TAR Lecce n° 2156/2011 di annullamento in parte qua del R.R. 24/2010)

Valutato che l'intervento progettuale non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente

DETERMINA

1. di ritenere - per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, disposte dagli Enti coinvolti e facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione- escluso dalle procedura V.I.A. l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza pari a 1.962,00 kWp presentato dalla COPP ESTENSE S.C.A.R.L. con sede in Modena al Viale Virgilio n° 20 CF e P.IVA. 00162660369
2. di stabilire che in fase di cantiere, siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere), le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc) ed odorose, al fine di limitare disturbi di qualsiasi natura;
3. di precisare che il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l'aspetto degli impatti ambientali, fa salvi i diritti di terzi e non esonera la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla-osta, atto di assenso comunque denominato, previsti per legge o regolamento, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività;
4. di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, sia rispettato, fra l'altro, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, elettromagnetismo, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti;
5. di stabilire che il proponente metta in atto tutte le attività di mitigazione ambientale descritte nella documentazione tecnica in atti; le stesse, dovranno essere realizzate secondo le migliori tecniche, minimizzando gli impatti a parità di risultato tecnico-funzionale e naturalistico in particolar modo per la vicina area ex Natura 2000 che non dovrà subire perturbazioni di qualsivoglia natura; in fase di cantiere dovrà essere eseguito un presidio e controllo della zona SIC al fine di scongiurare pericoli di incendio;
6. di stabilire che tutti i materiali rivenienti da scavi e non riutilizzati come riempimento siano gestiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
7. di stabilire che una volta terminata la fase di cantiere si provveda al puntuale ripristino del piano di terreno utilizzato, risistemando le aree a verde eventualmente presenti;
8. di stabilire che il proponente dovrà assicurare la salvaguardia della vegetazione spontanea, anche in singoli elementi, presente nelle vicinanze del sito;
9. di stabilire che la fase di realizzazione dell'impianto non debba comportare, in nessun caso, l'espianto di piante della specie eventualmente sottoposte al riconoscimento di denominazione;
10. di stabilire che il proponente dovrà assicurare il corretto allontanamento ai fini del recupero / smaltimento, in conformità alla normativa di settore vigente, dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria;
11. di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
12. di stabilire che la schermatura del sito, così come proposta dal proponente, mediante la messa a

dimora di vegetazione di alto fusto, lungo il perimetro dell'impianto, dovrà essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 386/2003;

13. di stabilire che le attività di manutenzione relative alla pulizia dei pannelli fotovoltaici siano effettuate mediante sistemi a ridotto impatto ambientale senza utilizzo di sostanze detergenti;

14. di stabilire che la manutenzione del verde sia effettuata utilizzando materiali e prodotti compatibili con l'ambiente e senza l'uso dei diserbanti chimici;

15. di stabilire che l'eventuale viabilità di servizio sia realizzata interamente all'interno del Centro Commerciale, utilizzando materiali e/o soluzioni tecniche in grado di garantire un buon livello di permeabilità prediligendo, per quanto possibile, materiali drenanti naturali;

16. di precisare che i sistemi di illuminamento siano conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. n.13 del 22 Agosto 2006;

17. di stabilire che al termine della vita utile dell'impianto si provveda alla dismissione dello stesso, con il ripristino dello stato dei luoghi, il recupero del sito nella sua configurazione ab origine, nonché il recupero dei rifiuti riutilizzabili/riciclabili ed il corretto smaltimento dei rifiuti non recuperabili nei modi previsti dalla normativa vigente in materia;

18. di stabilire che l'eventuale gestione delle acque (sia reflue che meteoriche) avvenga in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;

19. di stabilire che la ditta dovrà attenersi ai valori limite di rumorosità previsti dal DPCM del 1.03.1991 e dalla L.R. n. 3 del 12.02.2002 e che tale conformità dovrà essere attestata da apposita relazione fonometrica redatta a cura di tecnico abilitato, in occasione di ampliamenti o modifiche che possano determinare una variazione significativa del livello di rumore;

20. di stabilire che ogni modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001;

21. di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sui criteri di dimensionamento delle opere a farsi, né sulle modalità costruttive delle stesse, così come un esame della conformità degli stessi criteri alla normativa nel merito vigente;

22. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;

23. di notificare il presente provvedimento alla ditta COOP ESTENSE S.C.A.R.L., con sede in Modena alla Viale Virgilio 20, CF e P.IVA. 00162660369, in persona del legale rappresentante p.t.

24. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati, per gli adempimenti consequenziali, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;

25. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Regione Puglia ai fini della pubblicazione sul BURP;

26. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica,

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

27. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente

Avv. Angelo Raffaele Borgia
